



COMUNE DI ZOLLINO

Provincia di Lecce

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2023-2025**

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 1, del

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

(Verbale n. 12 del 04.04.2023)

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Alessia Orsini

Comune di Zollino

Provincia di Lecce

Verbale n. 12 del 04.04.2023

Parere dell'organo di revisione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023-2025

*Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 1, del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.*

L'anno 2023 il giorno 04 del mese di aprile alle ore 9,00 il Revisore Unico dei Conti, nella persona della Dott.ssa ORSINI Alessia che ha accettato la nomina per il triennio 2022/2025 è presente virtualmente presso la sede municipale del Comune di Zollino per rilasciare il parere sulla programmazione delle spese di personale e pertanto esamina la Sezione 3.3 del P.I.A.O. allegato alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20.03.2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione - P.I.A.O. - 2023-2025 Sezioni "Scheda anagrafica dell'Amministrazione", "Performance e Anticorruzione" sottosezione "Anticorruzione", "Organizzazione e capitale Umano"

Ricevuto in data 20.03.2023, tramite pec, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20.03.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione - P.I.A.O. - 2023-2025 Sezioni "Scheda anagrafica dell'Amministrazione", "Performance e Anticorruzione" sottosezione "Anticorruzione", "Organizzazione e capitale Umano" unitamente ai seguenti documenti allegati alla stessa pec:

- PIAO 2023-2025
- Assetto organizzativo allegato sezione Organizzazione e capitale umano;
- Capacità assunzionale 2023;
- Programmazione del fabbisogno;
- tabelle trasparenza allegato sezione Anticorruzione.

Attesta quanto segue:

richiamato l'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b.1), che l'organo di revisione esprima un parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

visto l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

visto l'articolo 19 comma 8 della legge n. 448 del 28.12.2001 il quale prevede che l'organo di revisione accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'articolo 39 della legge n. 449/1997;

visto l'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno *"assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il*

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative". A decorrere dal 2014 il tetto della spesa di personale è rappresentato dalla spesa media 2011-2013 (comma 557-quater, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, del DL 90/2014);

visto l'art. 14-bis, c. 1, lett. a) e b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, ai fini del calcolo della spesa potenziale massima ricalcolata per effetto delle nuove assunzioni;

visto il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33, D.L. n. 34/2019, che permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dalla normativa previgente;

visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104;

visto l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 che dispone che l'organo di revisione contabile asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

viste le capacità assunzionali dell'Ente a tempo indeterminato, così come riportate nella Sezione 3.3 dell'allegato alla proposta deliberativa in oggetto, che qui si intendono integralmente trascritte;

visto che vengono rispettati gli ulteriori vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato ex art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 che dispone che le limitazioni in materia di assunzioni per il lavoro flessibile non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

visto che è rispettato il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato, come stabilito dall'art. 60 comma 3 del CCNL 2019-2021 del 16/11/2022, previsto per gli enti a partire da 6 dipendenti nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;

verificato che questo Comune:

- non si trova in condizioni di dissesto finanziario ex artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 267/2000;
- non si trova in condizioni di tendenziale squilibrio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 228 e 242 del D. Lgs. 267/2000;
- ha rispettato nel 2019 e 2020 i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2006, n. 296, così come modificato ed integrato con l'introduzione del comma 557-quater dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90 del 24/06/2014, convertito in legge n. 114 dell'11/08/2014;
- non ha dipendenti in eccedenza e/o in sovrannumero, come risulta da attestazioni da parte dei Dirigenti dei Settori conservate agli atti: l'art.33 D. Lgs. 165/01, come modificato con la L.183/11, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato art. 33 ne rispondono in via disciplinare);
- non risulta inadempiente all'obbligo della certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.

2 come modificato dall'art. 27, c. 2, lett. c del D.L. 66/2014;

- non ha scoperture al fine delle assunzioni delle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999;
- il Piano delle Azioni Positive in materia di pari opportunità (ex art. 48 comma 1 d.lgs. 198/2006) nonché il Piano delle Performance, di cui all'art.10 L.150/2009 sono inseriti in apposite e dedicate Sezioni del P.I.A.O. di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20/03/2023;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;
- rispetta i limiti di legge, così come dimostrato nelle tabelle all'interno della Sezione 3.3. del PIAO allegato alla proposta deliberativa in oggetto ed in particolare:
 - sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati attualmente vigenti;
 - sono previste assunzioni a tempo determinato per una spesa complessiva pari a € 52.593,71, inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;
- rispetta le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 rispetto al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE del bilancio di previsione), come di seguito meglio specificato;

visto l'art. 33 c. 2 del D.L. 34/2019 che dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;

verificata l'applicazione delle disposizioni del Decreto attuativo dell'art. 33 c. 2 del decreto-legge n.34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019, ovvero del D.P.C.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” (GU n.108 del 27-4-2020), come segue:

- fascia demografica dell'Ente = fascia B, comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 1 del DPCM= 28,60 %;
- valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti Tabella 3 del DPCM= 32,60%;
- spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato = 233.436,60;
- media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata = 1.176.414,40;
- valore soglia risultante per l'Ente =21,27 %;

- percentuale massima annuale di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per il Comune che si colloca al di sotto del predetto valore soglia = 34,00 %;

preso atto che la maggior spesa di personale derivante dall'utilizzo di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni effettuato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 c. 557-quater della L. 27 dicembre 2006 n. 296;

vista la Sezione 3.3 del P.I.A.O. nella quale vengono evidenziate le modalità di calcolo della spesa di personale, relativa alle assunzioni previste dal piano del fabbisogno del personale 2023-2025, rispetto agli equilibri di bilancio;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 11 del 30.05.2022 di approvazione del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2021;

- la deliberazione di C.C. n. 20 del 22.06.2022 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare reso sulla proposta dalla Responsabile del Settore dott.ssa Daniela Perrone in data 20.03.2023;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente reso sulla proposta dalla Responsabile del Settore dott.ssa Daniela Perrone in data 20.03.2023;

asseverando il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio

l'Organo di Revisione

esprime parere favorevole

sulla Sezione 3.3 del P.I.A.O. di cui alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20.03.2023 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e organizzazione - P.I.A.O. - 2023-2025 Sezioni "Scheda anagrafica dell'Amministrazione", "Performance e Anticorruzione" sottosezione "Anticorruzione", "Organizzazione e capitale Umano".

Li, 04.04.2023

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Alessia Orsini